

Norme & Tributi

Governance

Terzo settore, amministratori vincolati al Codice civile —p.22

Cassazione

Addebito della separazione, l'assegno non è automatico



PESANO I REDDITI

Per la Suprema corte il diritto all'assegno non è scontato se la situazione economica è equilibrata. di **Patrizia Maciocchi**
www.ilssole24ore.com
L'articolo integrale



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Atto di dotazione del trust senza imposta di donazione

La circolare delle Entrate

La bozza in consultazione inverte la rotta dell'Agenzia alla luce della Cassazione

Va risolto il problema di chi ha versato per i vincoli già istituiti

Angelo Busani

Dopo oltre 100 sentenze, pubblicate dal gennaio 2019 a oggi, con le quali la Cassazione (invertendo la sua precedente giurisprudenza, dapprima marmorea e poi oscillante) ha deciso che la dotazione del trust non costituisce un presupposto applicativo dell'imposta di donazione, l'agenzia delle Entrate, con un bozza di circolare in consultazione fino al 30 settembre, ha invertito il suo opposto orientamento che era stato contenuto nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, nelle quali la

dotazione del trust era invece stata intesa come un presupposto di applicazione dell'imposta di donazione.

Quelle circolari erano state emanate all'indomani della reintroduzione (con il Dl 262/2006) dell'imposta di donazione nel nostro sistema tributario: a differenza di quanto accadeva nell'originaria stesura del Dlgs 347/1990 (il testo unico dell'imposta di donazione, ove la dotazione del trust non era contemplata), il legislatore del 2006 ha espressamente contemplato l'istituzione di vincoli di destinazione come fattispecie cui si applica l'imposta di donazione.

Da lì si scatenò tutto il dibattito, giunto fino a oggi, se l'imposta di donazione si attivasse con la mera istituzione del vincolo o se, invece, si dovesse essere in presenza anche di uno stabile incremento del patrimonio del soggetto beneficiario dal trust. La prima opinione (seguita dalle Entrate e dalla primitiva giurisprudenza di legittimità) venne avvertata con il rinvio secondo cui il trasferimento patrimoniale a favore del trustee è da intendere come una fase transitoria e strumentale, preordinata all'attuazione del programma dettato dal disponente, il quale provoca l'applicazione dell'imposta di donazione, ma solo quando ha come esito l'arricchimento del beneficiario.

Sancendo, dunque, che alla dotazione del trust non si applicano l'imposta di donazione (ma solo l'imposta di registro in misura fissa) né le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (anch'esse si rendono dovute solo in misura fissa), le Entrate ora stabiliscono che:

- ogni dotazione che il trust riceva (sia quella iniziale, sia quella che intervenga nel corso della vigenza del trust) non è sottoposta a tassazione proporzionale;
- la tassazione proporzionale non si applica nemmeno alle "vicende" che il trust abbia (ad esempio: la sostituzione del trustee);
- l'imposta di donazione si applica solo se il trust abbia come esito lo stabile incremento del patrimonio di un beneficiario, con le conseguenze che l'imposta di donazione resta estranea a ogni trust ove non si abbia questo esito (si pensi a un trust liquidatorio, istituito per soddisfare le pre-

tese di un dato ceto creditorio).

Nella circolare non viene affrontato il tema dei trust istituiti fino a oggi, per i quali siano state assolte l'imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in sede di registrazione dell'atto di dotazione. Una "dimenticanza" probabilmente voluta, in quanto l'Agenzia, tacendo, evidentemente punta al dibattito che si svilupperà su questa materia in sede di consultazione.

Si tratta infatti di stabilire anzitutto se le imposte già versate siano rimborsabili e se vi siano, in questa materia, preclusioni al rimborso derivanti, ad esempio, dal tempo trascorso dal versamento oppure dall'intervenuta definitività di atti (sentenze o avvisi di liquidazione) sulla cui base il versamento sia stato effettuato. Poi, vi sarà da definire se, quando avranno cessazione i trust registrati con l'assolvimento dell'imposta di donazione, l'imposta già versata si potrà considerare come un saldo già effettuato o se vi sarà ulteriore tassazione e, in tal caso, se le imposte versate saranno considerabili quali acconti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGOLAMENTO IN «GAZZETTA»

Pegno non possessorio, con il registro telematico più chance di credito

Il decreto 114/2021 del ministero dell'Economia di concerto con quello della Giustizia (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 agosto) ha finalmente istituito in Italia il registro dei pegni mobiliari non possessori. L'istituto - previsto dall'articolo 1 del Dl 59/2016 - prevede la innovativa facoltà per il nostro ordinamento di costituire in pegno beni determinabili o determinati e senza necessità di privarsi del possesso degli stessi, a garanzia dei soli crediti inerenti all'attività d'impresa. Con la legge di conversione 119/2016 è stata estesa la misura anche alla garanzia su crediti concessi a terzi.

Ora con il regolamento, che fissa le tappe per la concreta realizzazione nei prossimi mesi, anche l'Italia fornisce agli imprenditori un agile e innovativo strumento per il finanziamento delle imprese. In questo senso il paragone può essere fatto sui modelli di garanzia flottante (floating charge) utilizzati già dagli anni Novanta nel sistema anglosassone. Nel nostro ordinamento la valida costituzione del pegno richiedeva sempre lo spossessamento del bene da parte del debitore, ora si amplierà quindi la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, poiché sarà consentito dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza il necessario e tradizionale spossessamento. Con questa modalità sarà quindi possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno anche per poterlo trasformare/sostituire con beni analoghi facendo una sorta di rotazione tesa alla produzione. I beni verranno dati in pegno in base ad atti costitutivi e iscritti al Registro dei Pegni mobiliari non possessori per garantire l'opponibilità verso i terzi. Interessante nel contenuto del decreto anche il riferimento ai marchi, ai brevetti ed ai diritti di proprietà industriali o intellettuali, nonché alle azioni e alle partecipazioni poiché il legislatore con questo provvedimento avendole incluse tra i possibili beni soggetti a registrazione ha così superato molte perplessità espresse dai primi commentatori della norma. Innovativa anche la modalità degli atti costitutivi dei nuovi pegni: oltre ai tradizionali atti pubblici, scritture private autenticate o accertate giudizialmente e ai provvedimenti del tribunale si prevede la possibilità anche di contratti sottoscritti digitalmente dalle parti.

Il registro dei pegni non possessori sarà gestito dalle Entrate con la vigilanza del ministero della Giustizia. Il registro sarà totalmente telematico. È prevista la possibilità per le parti di redigere l'atto di pegno contestualmente alla domanda, apponendo le relative firme digitali. Viene istituito presso l'Agenzia l'ufficio unico nazionale del conservatore del Registro pegni con sede a Roma, il cui direttore (nominato dal direttore delle Entrate) avrà il compito di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell'atto costitutivo. L'Ufficio permetterà al pubblico l'effettuazione di visure e la richiesta di copie e certificati con modalità informatiche.

—Valerio Vallefuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi prelievo in base al tax rate nominale

Imposte dirette

Penalizzate tutte le strutture opache estere con tassazione inferiore al 50% dell'Ires

Marco Piazza

Se il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti da un trust estero opaco (quello in cui il trustee ha potere discrezionale circa l'attribuzione dei frutti) è inferiore al 50% dell'Ires (o delle imposte sostitutive per alcuni redditi di natura finanziaria), il trust si considera stabilito in un Paese fiscalità privilegiata. I redditi corrisposti a soggetti italiani concorrono a formare il loro reddito complessivo come «redditi di capitale» (articolo 44, comma 1, lettera

g-sexies, del Tuir). Lo prevede la circolare dell'agenzia delle Entrate in consultazione.

Non si utilizza il test basato sul livello di tassazione effettiva (articolo 47-bis, comma 1, lettera a, Tuir) anche se, a dire il vero, sembrerebbe quello più preciso. Le aliquote nominali da confrontare sono quelle vigenti nell'anno della distribuzione. Nell'individuare l'aliquota nominale estera, si tiene conto anche di eventuali regimi speciali di cui il trust benefici. Non è chiaro come si calcoli l'aliquota nominale quando solo una parte del reddito del trust sia soggetto a regimi speciali.

Anche i trust stabiliti nella Ue o nello Spazio economico europeo si considerano a fiscalità privilegiata se godono di regimi di esenzioni previsti per i trust offshore.

I trust opachi sono "stabiliti" nello Stato dove risiedono fiscalmente (dove, in sostanza, sono effettiva-

mente assoggettati a imposizione) secondo la legislazione di tale Stato.

Se il criterio utilizzato è quello dell'amministrazione, nel caso in cui i redditi di un trust amministrato in uno Stato, non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari, il trust si considera stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata.

Se il criterio utilizzato è il luogo in cui si trovano i beni vincolati nel trust (esempio immobili) e i beni sono detenuti in più Stati, si utilizza il criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, conterà l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari.

Non si applica, secondo l'Agenzia, l'esimente basata sulla dimostrazione che il trust estero non ha l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, comma 3, lettera b).

Non viene, però, esclusa la possibilità di dimostrare che il trust svolge un'attività economica (non necessariamente commerciale) effettiva.

Se il trust opaco è stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, sono tassabili, in caso di distribuzione, i redditi da esso ovunque prodotti nel mondo, tranne quelli eventualmente già tassati in Italia.

La presunzione secondo cui qualora non sia possibile distinguere (mediante apposita documentazione contabile) tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito (articolo 45 comma 4-quater, del Tuir) riguarda solo i trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Si ha la sensazione che la circolare precluda efficacemente gli utilizzi impropri dei trust esteri, ma che, allo stesso tempo, penalizzi eccessivamente le strutture genuine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MENO CARICO
Alla dotazione del trust si applica solamente l'imposta di registro in misura fissa



LE ESENZIONI
Sono a fiscalità privilegiata anche i trust Ue o See con esenzioni previste per quelli offshore

24 ORE PROFESSIONALE

“Affiancare le imprese clienti in questo momento è un compito importante. Ci vogliono applicazioni software specifiche e aggiornamenti costanti. Con Valore24 ho tutto questo, in modo semplice ed efficace.”

VALORE24
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE.

Valore24 offre a commercialisti e consulenti gli strumenti per favorire e supportare nuove modalità di consulenza strategica alle imprese in ambito economico, finanziario, GRC (Governance, Risk, Compliance) e Privacy, accompagnandoli in un percorso di crescita ed evoluzione professionale, con applicazioni software specialistiche, servizi informativi e appuntamenti di aggiornamento professionale, basati sul know how e sulla affidabilità del Sole 24 Ore.

- ANALISI DI BILANCIO
- CENTRALE RISCHI
- BILANCIO CLOUD
- GDPR
- SINDACI E REVISORI
- CRISI D'IMPRESA
- BUSINESS PLAN
- 231
- ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Scopri tutta l'offerta per i Professionisti su valore24.com/professionisti